



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00365/2022

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 130/2021, presentato, in data 6 dicembre 2021, dalla SSD Petrarca Calcio a cinque Srl contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e contro il sig. Giovanni Nicolazzi, nonché nei confronti della SSDARL Città di Mestre, e con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione n. 0033/CFA/2021-2022, assunta dalla Corte Federale d'Appello della FIGC in data 5 novembre 2021, notificata alla suddetta istante in pari data, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalla stessa SSD Petrarca Calcio avverso la pronuncia del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti - n. 10/TFN-ST/2021-2022 del 23 settembre 2021, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso promosso dalla predetta Società contro il provvedimento di revoca del tesseramento del calciatore Giovanni Nicolazzi con la Società medesima; nonché per la cancellazione e/o la caducazione di qualsiasi atto ad essa prodromico, pregresso, presupposto, preliminare e/o successivo, qualora esistente ed anche incognito.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente costituita.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 1° aprile 2022.

IL PRESIDENTE
F.to Manuela Sinigoi

IL RELATORE
F.to Marcello de Luca Tamajo

Depositato in Roma, in data 1° aprile 2022.

PER IL SEGRETARIO
F.to Gabriele Murabito